



COMUNE DI ALBIGNASEGO



REGOLAMENTO RISERVA "EX POLVERIERA"



APRILE 2018

Gruppo di lavoro:

GIUSEPPE ORIOLO – COORDINATORE, ASPETTI BOTANICI

MATTEO DE LUCA – ASPETTI FAUNISTICI E GESTIONALI

GIUSEPPE SEGNO – ASPETTI URBANISTICI

LUCA STRAZZABOSCHI – RILIEVI, CARTOGRAFIA, PILOTA SAPR

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

(Norme generali)

1. Il presente Regolamento, in rispondenza a quanto previsto all'art. 25 della Legge Regionale 40/1984, contribuisce alla tutela, gestione, conservazione e valorizzazione della Riserva naturale "ex polveriera".
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano le attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nelle norme tecniche del Piano ambientale.
3. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva naturale ed è attuato dall'Organo gestore della Riserva.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dall'Organo gestore Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 30, della legge regionale 40/1984.

Capo II

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 2

(Attività agricole)

1. In considerazione della ridotta estensione della Riserva, non sono consentite attività agricole ad eccezione della ricostruzione artificiale di vegetazioni erbacee, arbustive ed arboree naturali o seminaturali con finalità naturalistiche.

Art. 3

(Attività selvicolturali)

1. Il Piano Ambientale individua come obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento delle formazioni forestali. La gestione dei boschi della Riserva è attuata mediante gli indirizzi del Piano medesimo.

Art. 4

(Gestione della flora e della vegetazione e dei funghi)

1. Oltre a quanto già specificato per la vegetazione naturale e seminaturale erbacea ed arbustiva ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in modo da garantire la biodiversità.
2. Nella zona di tutela generale e nella zona di tutela integrale non sono consentite la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali, nonché di tutte le specie di funghi.
3. La raccolta in deroga di piante spontanee o di parti di esse può essere autorizzata dall'Organo gestore esclusivamente per scopi scientifici.
4. Possono essere individuate specie arboree o circoscritte formazioni vegetazionali, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono di particolare tutela.

Art. 5

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo le indicazioni del Piano ambientale. Per gli interventi non previsti in esso è necessaria delibera dell'Organo gestore sentito il CTS di cui all' art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale.
2. L'attività di pesca sportiva e professionale è vietata.
3. In nessuna parte della riserva è consentito il prelievo, per scopi alimentari, di specie animali e vegetali (funghi, erbe aromatiche e selvatiche, ecc.).
4. L'Organo gestore accerta, tramite i risultati dei monitoraggi, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica.
5. L'Organo gestore cura e mantiene le strutture necessarie per l'osservazione, la sosta, il censimento, lo studio e la ricerca della fauna. A tal fine può convenzionarsi con società, professionisti e specialisti qualificati, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità.

Art. 6

(Attività scientifiche)

1. Il Piano ambientale favorisce la ricerca scientifica nelle discipline naturalistiche ed ambientali, all'interno del territorio della Riserva. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.
2. L'Organo gestore collabora con le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna, alla flora ed alla vegetazione.

Art. 7

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Organo gestore attiva e gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.
2. L'Organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva.
3. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

Art. 8

(Attività promozionali)

1. L'Organo gestore cura le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socioculturali e storico-ambientali.
2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed Istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.
3. L'organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 9

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Per le particolari caratteristiche fisiche, geomorfologiche ed ambientali della Riserva, le attività ricreative, turistiche e relative al benessere psico-fisico personale, sono necessariamente limitate alle sole fruizioni turistico-naturalistiche

compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque e valutate dal CTS.

2. Per la preminente importanza faunistica della Riserva, al fine di non arrecare disturbo alla medesima, sono ammessi i cani tenuti al guinzaglio, esclusivamente dall'ingresso alla casa dell'ex custode.
3. L'attività escursionistica di fruizione turistico-naturalistica della Riserva si svolge esclusivamente all'interno della rete sentieristica individuata dal Piano ambientale. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri, con particolare riguardo ai percorsi di interpretazione ambientale attrezzati e realizza un'adeguata segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale.
4. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei sentieri, con particolare riguardo alle attrezzature ed alla segnaletica. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.
5. L'attività cicloturistica è vietata.
6. L'attività escursionistica a cavallo è vietata.

Art. 10

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.
2. La circolazione dei veicoli a motore è vietata ad esclusione di quelli che prestano servizio di pubblica utilità o per le azioni previste dal P.A.

Art. 11

(Sorvolo con Sistemi Aereomobili a Pilotaggio Remoto)

1. E' vietato il sorvolo con sistemi APR (droni), ad esclusione delle attività di ricerca autorizzate dall'Organo gestore

Capo III

ATTIVITÀ CHE L'ORGANO GESTORE DISCIPLINA CON APPOSITE DISPOSIZIONI DA PUBBLICARSI ALL'ALBO DEL COMUNE DELLA RISERVA

Art. 12

(Disposizioni dell'organo gestore)

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano ambientale previsto dalla Legge Regionale 40 del 1984 disciplina la seguente attività:
 - a. l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative, inclusa la frequentazione e fruizione delle strutture ricettive proprie della Riserva che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell'avifauna.
2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 13. Il provvedimento dell'Organo gestore relativo alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune.

Capo IV

DIVIETI

Art. 13

(Divieti)

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:
 - a) l'uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.;
 - b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
 - c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6;
 - d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'organo gestore;
 - e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;
 - f) la pesca sportiva e professionale;
 - g) la raccolta, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali presenti all'interno della Riserva, senza l'autorizzazione da parte dell'organo gestore.

- h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'organo gestore;
- i) il taglio e il danneggiamento delle essenze arboree, ad eccezione delle attività di gestione effettuate secondo le previsioni del Piano Ambientale;
- j) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano ambientale;
- k) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;
- l) la distruzione e l'alterazione di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;
- m) la distruzione e l'alterazione di puntuali emergenze storiche;
- n) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;
- o) l'attività estrattiva produttiva, l'emungimento delle acque del sottosuolo, l'alterazione della morfologia del suolo, la bonifica di zone umide e lo stoccaggio di inerti;
- p) l'attività escursionistica al di fuori della rete sentieristica nelle zone dove è in vigore l'obbligo di non uscire dai percorsi di interpretazione ambientale;
- q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante o imbarcazione;
- r) la balneazione;
- s) il campeggio;
- t) il sorvolo alla quota inferiore di 300 metri s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo;
- u) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
- v) le attività ricreative e turistiche svolte in contrasto con l'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 14

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 9, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 50.00 a € 500.00, sempreché il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.
2. Il provento delle sanzioni spetta all'organo gestore della riserva.

3. In ogni caso i contravventori sono tenuti al ripristino dei luoghi e al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.